

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Servizio 7-Sicurezza alimentare**

Stabilimento n. CE IT 1092 F, sito in Messina, impresa alimentare Fratelli Di Pietro S.A.S di Di Pietro Giuseppe ed Emanuele - voltura del riconoscimento.

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2587 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.P.Reg. n. 621 del 3 marzo 2022 con il quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 24 febbraio 2022, con la quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all'Ing. Mario La Rocca;

VISTA la nota prot. n. 8993 del 13 marzo 2022 con la quale è stata conferita al Dirigente del Servizio 7 la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il decreto ministeriale n. 600. 8/24475/49.9/5942 del 18 novembre 1997 con il quale lo stabilimento sito in Messina nel Villaggio Tremestieri – Contrada Roccamotore della impresa alimentare “f.lli Di Pietro Giuseppe e Emanuele” è stato riconosciuto idoneo all'attività di deposito e di magazzinaggio di carni fresche e iscritto con il numero di riconoscimento veterinario 1092/F nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 aprile 1994;

VISTO il D.D.G. n. 907 del 13 maggio 2009 con il quale lo stabilimento, sito in Messina nel Villaggio Tremestieri – Contrada Roccamotore, in possesso della ditta FRATELLI DI PIETRO S.N.C. di DI PIETRO GIUSEPPE E EMANUELE è stato volturato alla ditta DIPA CARNI s.r.l. mantenendo lo stesso numero di riconoscimento veterinario 1092 F;

VISTO il D.D.G. n. 1267 del 26 giugno 2009, con il quale lo stabilimento della ditta DIPA CARNI s.r.l. con sede in Messina nel villaggio Tremestieri – contrada Roccamotore ed in possesso del riconoscimento veterinario 1092 F, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di sezionamento di carni di ungulati domestici, pollame e di lagomorfi;

VISTA l'istanza dell'impresa alimentare FRATELLI DI PIETRO S.A.S. DI PIETRO GIUSEPPE ED EMANUELE (.P. IVA n. 00415930833), di voltura dell'*approval number CE IT 1092 F* trasmessa dal SUAP del comune di Messina prot. 17933 del luglio 2022;

VISTA la nota prot. n. 100583 del 18 luglio 2022, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 19 luglio 2022 al n. 25935 con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha espresso il proprio nulla osta ai fini della voltura del numero di riconoscimento **CE IT 1092 F** dall'impresa alimentare DIPA CARNI s.r.l.. all'impresa alimentare FRATELLI DI PIETRO S.A.S di GIUSEPPE ed EMANUELE P. IVA n. 00415930833;

VISTA la completezza della documentazione pervenuta e in particolare l'istanza dell'impresa e la ricevuta del versamento del 26/06/2022) della tassa di concessione governativa prevista per la voltura del riconoscimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio in applicazione dell'Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m. e i.;

RITENUTO di dovere procedere alla annotazione della voltura del riconoscimento.

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari in applicazione del Reg CE 853/04, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, l'*approval number* **CE IT 1092 F** attribuito allo stabilimento sito nel comune Messina di nel villaggio Tremestieri – contrada Roccamotore cap. 98128, viene volturato dall'impresa alimentare **DIPA S.R.L.** all'impresa alimentare **FRATELLI DI PIETRO S.A.S di GIUSEPPE ed EMANUELE**.

Articolo 2

L'impianto mantiene l'*approval number* **CE IT 1092 F** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti "S.INTESIS.-STRUUTURE" che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

Articolo 3

L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare **FRATELLI DI PIETRO S.A.S di GIUSEPPE ed EMANUELE**.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene inviato al SUAP del Comune di Messina per la conclusione della conferenza semplificata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 25/07/2022

**Il Dirigente del Servizio 7
(Dott.ssa Daniela Nifosi)**

Il Dirigente dell'U.O.B.
(Dr.Angelo Taravella)